

Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2010, n. 64-700

**Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione.**

A relazione degli Assessori Maccanti, Quaglia:

La legge 7 agosto 1990, 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è stata modificata ed integrata dall'articolo 7 (Certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti) della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

Pertanto l'articolo 2, comma 2 della legge 241/90 ora dispone il termine di trenta giorni come termine ordinario per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, nel caso in cui non sussistano disposizioni di legge o provvedimenti adottati secondo quanto stabilito dai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo.

Le suddette amministrazioni, infatti, possono individuare termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti mediante i provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 241/90; qualora siano indispensabili termini superiori a novanta giorni, ma comunque entro i centottanta, ai sensi del comma 4 devono essere adottati provvedimenti tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

Un principio interpretativo utile per chiarire il significato della disposizione in esame è contenuto nel Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione del 12 gennaio 2010 che ha approvato le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che, seppur rivolte alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, possano essere utilizzate anche da questa amministrazione. Si assumono, in particolare, le indicazioni fornite relativamente ai criteri per la rideterminazione dei termini procedurali, laddove si stabilisce che, in caso di termini superiori a novanta giorni e comunque inferiori a centottanta, le Amministrazioni debbano fornire una motivazione puntuale, con riferimento a ciascuno dei singoli procedimenti per i quali esse ritengano di dovere stabilire questo diverso e maggiore termine, con riferimento alle ragioni giustificatrici indicate dalla legge stessa.

Con riferimento alle Regioni l'articolo 7 comma 3 della legge 69/2009 prevede, inoltre, che le stesse debbano adeguarsi ai termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 241/90 entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge stabilendo, nel contempo, che continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della legge 69/2009, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti; cessano invece, di avere effetto le disposizioni regolamentari che prevedono termini superiori ai novanta giorni.

Tale disposizione deve comunque essere letta alla luce dell'articolo 29, comma 2 bis della legge 241/90 che stabilisce che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, le disposizioni previste della legge 241/90 concernenti, tra gli altri, gli obblighi per la pubblica amministrazione di individuare un responsabile del procedimento e di concluderlo entro il termine prefissato nonché le disposizioni relative alla durata massima dei procedimenti.

Lo stesso articolo 29 comma 2 della legge 241/90, inoltre, prevede che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino le materie disciplinate dalla legge 241/90 nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dalla medesima legge, specificando al comma 2- quater che i medesimi soggetti, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possano

stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, potendo però prevedere livelli ulteriori di tutela.

Si rileva, infine, che, l'articolo 2, comma 6 della legge 241/90, come novellato dalla legge 69/2009, stabilisce che i termini per la conclusione del procedimento decorrano dall'inizio del procedimento di ufficio o dal ricevimento della domanda, qualora esso sia ad iniziativa di parte.

Il medesimo articolo, inoltre, dispone che il procedimento possa essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni .

A confermare ulteriormente il particolare valore che il legislatore ha inteso affermare con la previsione dell'articolo 7 della legge 69/2009, si richiamano i contenuti del comma 2 del medesimo, le modifiche apportate alla legge 241/90 ed, in particolare, all'articolo 2, comma 9, ove si prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisca elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. Si richiama, altresì, il nuovo articolo 2 bis della legge 241/90 che disciplina le conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione procedimento.

Sulla base di tali premesse, pertanto, appare evidente la necessità di provvedere al fine di adempiere al disposto di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 241/90.

In applicazione della legge 69/2009 con nota prot. n. 3503/DB0502 del 24 febbraio 2010 avente ad oggetto *"Prime indicazioni sulle recenti modifiche apportate alla legge 7 agosto 1990, n. 241 relativamente ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Criteri per il censimento"* è stato quindi richiesto alle Direzioni di effettuare una ricognizione generale dei procedimenti amministrativi, allo scopo di valutare l'adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari ad ottemperare alle novità introdotte dai disposti dell'articolo 7 della legge 69/2009.

La Direzione Agricoltura, a seguito della puntuale ed approfondita verifica dei procedimenti amministrativi di competenza, intende dare attuazione ai contenuti dell'articolo 7 della legge 69/2009 che ha modificato parte della legge 241/90, operando, nel contempo, anche una complessiva ricognizione delle proprie procedure amministrative al fine di garantire la concreta ed effettiva attuazione dei principi generali dell'attività amministrativa ed, in particolare, per il miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza dell'azione pubblica; tale attività ha permesso di ridurre, rispetto a quelli in precedenza stabiliti, i termini di durata di alcuni procedimenti amministrativi.

Grazie al coinvolgimento dei responsabili dei settori che hanno operato un'attenta valutazione degli interessi coinvolti ed all'impegno ed alla collaborazione dei funzionari interessati, è stata elaborata la descrizione dei singoli procedimenti amministrativi, così come individuati nelle schede contenute nell'allegato A del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, suddividendoli secondo le competenze dei diversi settori appartenenti alla Direzione Agricoltura.

Preso atto che in dette schede è determinata, per ogni singolo procedimento, la precisa definizione, il responsabile del procedimento, l'individuazione degli estremi degli atti di riferimento e della tipologia di iniziativa, la fissazione dell'avvio procedimento, la definizione dell'atto del provvedimento finale, nonché il termine finale accompagnato, laddove superiore ai 90 giorni, dalla puntuale motivazione, così come stabilito dall'articolo 2 comma 4 della suddetta legge, con riferimento alle specifiche ragioni giustificatrici indicate dalla legge stessa;

considerato che la ricognizione dei procedimenti amministrativi è stata compiuta con la collaborazione dei componenti del Nucleo di semplificazione tenendo conto degli indirizzi e delle indicazioni dallo stesso fornite anche in occasione dell'incontro svoltosi presso gli uffici della Direzione Agricoltura in data 17 giugno 2010;

ritenuto, quindi, di dare attuazione alle previsioni dell'articolo 7 della legge 69/2009, che ha modificato la legge 241/90, approvando le schede contenute nell'allegato A del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

ritenuto, ai fini dell'individuazione dei termini di decorrenza del procedimento amministrativo, di richiamare alcuni criteri contenuti nella legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e precisamente :

1. I procedimenti sono avviati d'ufficio o iniziati ad istanza di parte.
2. L'avvio d'ufficio del procedimento è obbligatorio quando, ai sensi della normativa vigente, l'amministrazione è tenuta ad iniziare il procedimento medesimo al verificarsi di determinate circostanze ovvero in momenti stabiliti dalla legge.
3. Il procedimento è ad iniziativa di parte nei casi in cui l'ordinamento prevede la presentazione di un'istanza, comunque denominata, e sussista l'obbligo dell'amministrazione di provvedere in merito.
4. Se l'iniziativa che avvia il procedimento è d'ufficio, il termine decorre dal compimento del primo atto di impulso, o dalla data in cui la struttura competente abbia notizia del verificarsi di un fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere, o da un momento preciso qualora imposto dalla legge.
5. Per compimento del primo atto di impulso si intende il primo atto formale dell'Amministrazione significativo della volontà di iniziare il procedimento.
6. Qualora il verificarsi delle circostanze debba essere accertato il procedimento inizia dalla data dell'accertamento.
7. Le istanze devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dalle norme di riferimento e devono essere corredate dalla documentazione prevista dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o da regolamento o dagli atti amministrativi per l'adozione del relativo provvedimento;

preso atto che, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4 della citata legge regionale, la Giunta regionale è competente a definire i criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi e per l'individuazione, nel rispetto degli stessi, del termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento;

vista la legge regionale 28 luglio, 2008 n. 23 contenente la disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;

preso atto dei contenuti della nota n. 10/2010/ASC/ASCOO del 11/06/2010 avente ad oggetto "L. 241/90 art. 2. Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi" e della nota illustrativa del Nucleo di semplificazione trasmessa il 21 luglio 2010;

dato atto che per i procedimenti amministrativi descritti si applicano tutte le norme generali stabilite dalla legge in tema di procedimenti amministrativi e in materia di presentazione di istanze e di documentazione alla pubblica amministrazione;

considerato, quindi, che, nelle more della revisione della legge regionale n. 7/2005 e dell'adozione di un regolamento generale, sono individuati i termini di conclusione non disciplinati da disposizioni di legge,

tutto ciò considerato,

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

di prendere atto per le motivazioni indicate in premessa, di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) così come modificata dalla legge 69/2009 contenente disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile;

di approvare le schede contenute nell'allegato A del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale nelle quali sono individuati i procedimenti amministrativi, suddivisi secondo le competenze dei diversi settori appartenenti alla Direzione Agricoltura, per i quali sono determinati la precisa definizione, il responsabile del procedimento, l'individuazione degli estremi degli atti di riferimento e della tipologia di iniziativa, la fissazione dell'avvio procedimento, la

definizione dell'atto del provvedimento finale nonché il termine finale motivato laddove superiore ai 90 giorni, così come stabilito dall'articolo 2 comma 4 della suddetta legge.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R2002.

(omissis)

Allegato